

# LIBERTÀ D'ESPRESSIONE E CRITICA POLITICA

Giovanni Catalisano\*

**Sommario:** **1.** La critica politica: il fondamento costituzionale – **2.** Il comportamento dell'uomo politico – **3.** Il luogo della critica politica – **4.** L'esimente dell'esercizio del diritto di critica

## **1. La critica politica: il fondamento costituzionale.**

Nell'attuale momento storico il tema della critica dell'operato dei politici assume un'importanza decisiva ove si pensi che quotidianamente si assiste ad aspri scontri il cui oggetto è proprio il *modus operandi* di chi è chiamato, a differente titolo, a gestire gli interessi dello Stato.

Poiché, come i fatti di cronaca dimostrano, spesso l'interesse pubblico cede il posto ad interessi privati, in chiaro conflitto, l'esercizio di una costante critica all'operato dei pubblici poteri è l'unico strumento che il comune cittadino può utilizzare per sindacare scelte che non sempre vengono adottate per favorire la società, ma, piuttosto, sono frutto d'indicibili intrecci tra coloro che dovrebbero porre a fondamento del proprio ruolo la tutela dell'interesse pubblico e soggetti o gruppi di potere che siglano patti di collaborazione frutto di corruzione.

Ciò però non significa che vi sia l'esistenza nella nostra democrazia di un'area (il confronto politico) in cui si sarebbe sedimentata - grazie a un lessico fatto di ingiurie reciproche - una sorta di desensibilizzazione ai termini offensivi, che perderebbero, per consuetudine, rilevanza penale, rilevanza che invece mantiene nell'ambito dell'intera cittadinanza. Questa tesi si fonda su una concezione della gestione dei pubblici poteri, in cui i rappresentanti della democrazia rappresentativa potrebbero esprimere le proprie opinioni con strumenti di comunicazione vietati dalla legge, invocando un trattamento di favore, inammissibile dinanzi al fondamentale principio di

uguaglianza dinanzi alla legge. In ogni caso, al di là dei diversi orientamenti interpretativi, il diritto di critica deve rispettare il limite della continenza, deve consistere, cioè, in un dissenso motivato, espresso in termini misurati e necessari, che non trasmodino in attacchi personali, lesivi della dignità morale ed intellettuale della persona, che, in qualsiasi contesto di vivace polemica, rimane comunque penalmente tutelata<sup>1</sup>.

Il diritto di critica politica rappresenta una derivazione del più generale diritto di critica<sup>2</sup>.

Si è ad es. affermato che quando il discorso politico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione<sup>3</sup>. Sicché il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta<sup>4</sup>.

In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti<sup>5</sup>.

È opportuno precisare che il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più generalmente, di un'opinione che, come tale, non può

---

<sup>1</sup> Cassazione penale, sez. V, 21.05.2010, sentenza n. 33310.

<sup>2</sup> T. Elisino, *Diritto di critica sì, ma con moderazione*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2005, 11, p. 22; M. Fumo, *Gli ermellini: il diritto di critica? Un salutare anticorpo dell'arroganza*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2004, 34, p. 47; F. Franchini, *Diritto di critica giornalistica e illecito a mezzo stampa*, in *Responsabilità comunicazione e impresa*, 1999, p. 357; A. Suter Sardo, *Dolo e diritto di critica*, in *DPP*, 1999, p. 996; P. Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, in *Digesto Discipline penali*, VII, 1993, p. 44; F. Buonomo, *È lecito criticare, non offendere*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2003, 21, p. 80.

<sup>3</sup> Cass., sez. V, 24.11.1993, m. 196459.

<sup>4</sup> Cass., sez. V, 20.01.1984, m. 63712.

<sup>5</sup> Cass. penale, sez. V, 25.09.2001, sentenza n. 38448.

pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Ne consegue che, quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa e non si pone un problema di veridicità di proposizioni assertive, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione<sup>6</sup>.

Infatti, si afferma che la critica politica risponde ad un interesse sociale ad essa attribuibile quando si rivolge a soggetti che tengono comportamenti o svolgono attività che richiamano su di essi l'attenzione dell'opinione pubblica e ha ad oggetto proprio le modalità di svolgimento di dette cariche, comportamenti ed attività; talché, si è sostenuto, quanto più risultano elevate la posizione o l'attività del destinatario, tanto più ampia dev'essere la latitudine della critica; né, infine, va dimenticato che l'esercizio della critica politica, per l'ambito in cui si svolge e per la sua stessa natura, è caratterizzato da una certa asprezza dei toni. Ne consegue che rientra nel diritto di critica l'uso di termini volutamente iperbolici per denunciare una situazione inopportuna in cui a un comune viene contestato di predisporre servizi non adatti alla funzione<sup>7</sup>.

## **2. Il comportamento dell'uomo politico.**

Nel nostro sistema, che tutela a livello costituzionale la libera manifestazione del pensiero di qualsiasi cittadino e la libertà di stampa, la critica degli atti politici, ed in particolare delle deliberazioni degli organi rappresentativi, e dei comportamenti degli uomini politici deve essere la più ampia possibile perché essa garantisce il pieno dispiegarsi della dialettica democratica e consente ai cittadini di formarsi opinioni precise su i vari accadimenti; la critica può anche essere molto aspra, irriverente ed anche ironica, a condizione, però, che siano rispettati i canoni dell'interesse pubblico della notizia e/o vicenda criticata, che i presupposti di fatto esposti a critica siano veri e che vi sia continenza espositiva, anche se la durezza dello scontro politico e sindacale consente critiche anche molto pungenti e l'utilizzo di frasi ed immagini che siano tali da catturare l'interesse anche del lettore e dell'ascoltatore distratti<sup>8</sup>.

In effetti, la critica politica, essendo espressione di una valutazione personale, può non essere obbiettiva e può anche essere aspra e rappresentata in modo suggestivo, ma deve essere sempre espressa in modo continente, non deve trasformarsi in puro attacco personale e deve poggiare su un

---

<sup>6</sup> Tribunale Fermo, 12.07.2006, sentenza n. 464.

<sup>7</sup> Tribunale Rimini, sentenza 06.06.2006.

<sup>8</sup> Cassazione penale, sez. V, 05.07.2012, sentenza n. 38437.

dato fattuale vero<sup>9</sup>.

Perché vi sia esercizio del diritto di critica, è necessario che il giudizio (anche severo, anche irriverente) sia collegato col dato fattuale dal quale il “criticante” prende spunto. Altrimenti, il fatto rappresenta niente altro che occasione e pretesto per sfogare sentimenti ostili verso persone che con esso non hanno relazione<sup>10</sup>.

Correttamente si afferma che la critica all'esercizio dei pubblici poteri deve essere ampia e penetrante perché i cittadini debbono poter conoscere il funzionamento della cosa pubblica e formarsi una opinione corretta sui fatti che si verificano. Tale critica, però, non deve mai trasmodare in attacchi personali e deve sempre essere rispettosa dei criteri della verità dei fatti che costituiscono il presupposto della critica, della continenza espressiva e, ovviamente, dell'interesse pubblico per i fatti raccontati - esercizio del diritto di cronaca - e criticati<sup>11</sup>.

La critica, rivolta nei confronti di chi ricopra posizioni di responsabilità pubblica e in particolare di chi ricopra una carica politica, può essere effettuata anche in maniera incalzante, graffiante, molesta o impietosa, a patto che, da un lato, sussista l'interesse del pubblico ad essere informato su fatti, comportamenti e vicende della persona, oggetto della critica, e, dall'altro, vi sia un nucleo sostanziale di verità dei fatti e non, invece, mere congetture, maliziosità o insinuazioni infondate o inveritiere<sup>12</sup>.

In effetti, l'esercizio del diritto di critica politica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del personaggio stesso<sup>13</sup>.

Tuttavia, la critica politica non può sconfinare nell'offesa alla reputazione professionale dell'avversario. Costituisce diffamazione screditare sul piano professionale il proprio contendente politico. Il diritto di critica politica, infatti, non legittima espressioni lesive della dignità personale e professionale, non sussistendo alcun interesse a che la collettività ne venga messa al corrente<sup>14</sup>.

Il legittimo esercizio della critica politica, riconosciuto ad ogni cittadino, pur potendo sopportare toni aspri e di disapprovazione, non può trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia, con lesione del diritto altrui all'integrità morale<sup>15</sup>.

Onore e reputazione sono diritti che godono di dignità costituzionale e rappresentano limiti

---

<sup>9</sup> Cassazione penale, sez. V, 11.10.2011, sentenza n. 47037.

<sup>10</sup> Cassazione penale, sez. V, 07.10.2011, sentenza n. 48553.

<sup>11</sup> Cassazione penale, sez. V, 05.10.2011, sentenza n. 87.

<sup>12</sup> Tribunale Roma, sez. I, 06.09.2011, sentenza n. 17366.

<sup>13</sup> Cassazione penale, sez. V, 02.02.2011, sentenza n. 14459.

<sup>14</sup> Cassazione penale, sez. V, 23.06.2010, sentenza n. 37220; cfr. M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1998, 177; S. Ardita, *Diffamazione e diritto di critica nell'attività politica*, in *CP*, 2002, p. 2359.

<sup>15</sup> Cassazione civile, sez. III, 23.02.2010, sentenza n. 4325.

legittimi all'esercizio di libertà e, per loro stessa natura, possono facilmente entrare in rotta di collisione con i valori e gli interessi che compongono la personalità dei consociati. I limiti concernono la libertà di manifestazione del pensiero nelle sue varie espressioni, dal diritto di cronaca, al diritto di critica politica, o al diritto di satira, che incidono in maniera diversa sull'onore e sulla reputazione ed impongono in ogni caso un coordinamento e bilanciamento di interessi<sup>16</sup>.

### **3. Il luogo della critica politica**

In tema di diffamazione, il diritto di critica politica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi istituzionali o mediatiche più appropriate<sup>17</sup>.

Ciò che rileva è che le espressioni utilizzate nell'ambito di una competizione politica o nei confronti di un politico sono naturalmente caratterizzate da una maggiore soggettività ed opinabilità, e da una maggiore vivacità ed aggressività delle espressioni medesime, che devono essere tollerate in funzione del preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica, ed alla formazione di una opinione pubblica ugualmente libera; ciò a condizione che tali espressioni non risultino gratuite, ovvero pertinenti ai temi in discussione, ovvero dirette a ledere la personalità morale del soggetto, mediante l'evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza morale<sup>18</sup>.

D'altronde, nell'ambito dell'attività politica, il confine tra il legittimo esercizio del diritto di critica e la lesione ingiusta dell'altrui onore o reputazione è segnato, da un lato, dalla pertinenza della critica all'azione politica, dall'altro dalla continenza delle espressioni utilizzate. Il pubblico amministratore non può perciò dolersi della prospettazione di ipotetici abusi di potere, laddove ciò sia funzionale alla correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa e politica e sia esposto in termini di per sé pertinenti, rientrando tale atto nel legittimo esercizio della critica politica<sup>19</sup>.

Ne deriva che nel valutare la portata offensiva di una frase, e l'eventuale sussistenza della scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 c.p., il giudice non può non tenere conto dell'occasione che determina la reazione critica, e della situazione storico politica complessiva; ne consegue che, nell'ambito di una competizione politica caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di una maggiore aggressività, la pronuncia di una frase obiettivamente

---

<sup>16</sup> Tribunale Messina, sez. I, 12.01.2007.

<sup>17</sup> Cassazione penale, sez. V, 04.05.2006, sentenza n. 19509.

<sup>18</sup> Tribunale Urbino, 19.10.2004.

<sup>19</sup> Tribunale Trapani, 26.03.2003.

offensiva - purch  incidente sulla sola dimensione pubblica del destinatario - pu  ritenersi lecita (nella specie, si   ritenuto che la frase "ormai sei morto e puzzi pure", rivolta al sindaco di un piccolo paese da un consigliere comunale di parte politica avversa in occasione di una seduta del Consiglio comunale, fosse da intendere come "sei morto politicamente gi  da molto tempo" e rientrasse dunque - ancorch  pungente - nel legittimo esercizio del diritto di critica politica, tenuto conto della delicatezza del tema in discussione e del generale clima di aspra contrapposizione politica sul piano nazionale e locale)<sup>20</sup>.

In materia di cronaca e critica politica, l'interesse all'informazione (per la maggiore rilevanza del suo oggetto) comprime la tutela della reputazione e legittima anche la critica di un fatto ancora da verificare, ma probabile in base alla ragionevole valutazione di altri fatti invece certi, a condizione, peraltro: a) che il fatto in questione sia attinente alla vita politica nazionale e locale e rivesta un sufficiente grado di interesse per la collettivit  (requisito della pertinenza); b) e che la rappresentazione di quel fatto come probabile o possibile sia ragionevole e derivi dalla concatenazione logica di fatti gi  accertati e correttamente riferiti (requisito della continenza)<sup>21</sup>.

In ogni caso, nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica politica, per qualificare negativamente un personaggio politico, non   consentito offendere la reputazione di altri soggetti, anche se a lui collegati da vincoli di parentela, essendo questi estranei alle vicende politiche che hanno dato spunto alle dichiarazioni diffamatorie<sup>22</sup>.

Si afferma ad es. che il diritto di critica, che nel corso delle competizioni elettorali consente anche toni aspri e di disapprovazione, non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia. La polemica politica in nessun caso pu  perci  giustificare l'uso di espressioni quali: "pidocchio, mascalzone, burattino" rivolte all'indirizzo di un antagonista<sup>23</sup>.

Occorre, altres , prestare attenzione al fatto che l'uso di un titolo falso e fuorviante - di per s  certamente non ricollegabile all'esercizio del diritto di critica - pu  produrre notevoli effetti dannosi, laddove si consideri che il titolo, per il rilievo dei caratteri che lo contraddistinguono, assolve la funzione naturale di richiamare l'attenzione del lettore (nella specie, il riferimento, contenuto nel titolo, ad una tangentopoli universitaria, termine ricollegabile all'intreccio tra politica e dazione di tangenti non avente alcun nesso con la vicenda effettiva, si deve ritenere tendenzioso e suggestionante e lesivo della reputazione, in quanto implicante tra il pubblico possibili errati convincimenti circa il coinvolgimento in atti di corruzione)<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> Cassazione penale, sez. V, 15.03.2001. Cfr. L. Palamara, *Possibile l'uso di un linguaggio "forte" quando si riferisce ad una inadempienza*, in *Guida al Diritto*, 2003, 33, p. 87.

<sup>21</sup> Cassazione penale, sez. V, 07.02.2001, sentenza n. 31037.

<sup>22</sup> Cassazione penale, sez. V, 09.12.1998, sentenza n. 2209.

<sup>23</sup> Cassazione penale, sez. V, 05.11.1997, sentenza n. 11905.

<sup>24</sup> Tribunale Torino, 18.05.1996.

Non è, pertanto, dubitabile che la critica che riguardi personaggi che occupano una posizione pubblica o che, più genericamente, tratti la materia politica, economica, giudiziaria o sindacale può essere particolarmente aspra e penetrante essendo indispensabile salvaguardare l'esigenza che il cittadino abbia l'effettiva possibilità di formarsi un'opinione sui più rilevanti aspetti della vita sociale, esercitando attraverso una stampa libera da particolari condizionamenti nei confronti di chi detiene situazioni di potere, un reale controllo democratico<sup>25</sup>.

Il diritto di critica politica, garantito dall'art. 21 Cost., può essere esercitato entro e non oltre i limiti della necessità dell'affermazione e della diffusione delle idee politiche professate, ed è anche condizionato dall'obbligo di rispettare la verità obiettiva delle affermazioni che si immedesimano in fatti determinati, perché, se si trascende da tali limiti e non si rispetta la verità obiettiva e la competizione politica diventa un'occasione per aggredire la reputazione altrui (bene garantito anche esso dall'art. 21 Cost.), non si può configurare l'esercizio del diritto di critica e l'attribuzione ad altri anche se avversari politici, di fatti e comportamenti che comportino un giudizio di disistima costituisce diffamazione<sup>26</sup>.

#### **4. L'esimente dell'esercizio del diritto di critica.**

L'esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria o diffamazione, secondo l'insegnamento giurisprudenziale pur potendo sopportare toni aspri e di disapprovazione, non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto di altri all'integrità morale, perché, se non si rispettano tali limiti, la competizione politica diventa un'occasione per aggredire la reputazione altrui<sup>27</sup>.

In tema di reati contro l'onore, ai fini dell'operatività della scriminante dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di diritto di critica politica, ancorché sia consentito l'uso di toni aggressivi o di espressioni pungenti, occorre verificare se le espressioni offensive - nella specie indirizzate ad un avversario politico in sede di consiglio comunale - siano pronunciate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio formulato a carico dell'avversario e non rivestano invece carattere di mere contumelie gratuitamente espressive

---

<sup>25</sup> Tribunale Roma, 02.11.1989.

<sup>26</sup> Cassazione penale, sez. V, 12.02.1987.

<sup>27</sup> Tribunale Bari, 23.01.2012. Per approfondimenti: O. Forlenza, *L'assenza di frasi gratuitamente offensive fa scattare la scriminante del diritto di critica*, in *Guida al Diritto*, 2001, 37, p. 64; M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 181; A.F. Morone, *Sui limiti del diritto di critica*, in *GI*, 2004, p. 1484; G. Amato, *Basta evitare azzardate congetture personali per invocare l'esimente del diritto di cronaca*, in *Guida al Diritto*, 2001, p. 100.

di sentimenti ostili<sup>28</sup>.

Non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario<sup>29</sup>.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia l'estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono, sia la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni<sup>30</sup>.

In ogni caso, in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur nell'ambito del confronto politico, la condotta dell'agente trasmodi in opera di discredito professionale<sup>31</sup>.

In tema di reati contro l'onore, è da ritenere che il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, così che espressioni che, in quanto riferite a personali connotazioni intellettuali (quali, ad esempio, buffone, ridicolo o, come nel caso di specie, rimbambito), potrebbero essere ritenute offensive se fossero utilizzate in ambiti diversi, perdono una tale connotazione se utilizzate nell'ambito della polemica tra contrapposte posizioni politiche, caratterizzata dalla naturale vivacità della polemica e dalla particolare coloritura dei toni, sempre dovendosi tener conto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini. Ciò ovviamente allorquando risulti che con le espressioni incriminate ci si sia inteso riferire non alla persona in sé, quanto piuttosto al comportamento quale uomo pubblico del destinatario<sup>32</sup>.

In materia di diffamazione, l'esercizio del diritto di critica politica consente l'utilizzo di frasi forti e offensive che, quando non sfociano in espressioni di gratuita aggressione dell'altrui onore, possono costituire un modo per condannare e criticare le modalità adottate dagli avversari politici<sup>33</sup>.

La critica politica aspra e offensiva deve ritenersi giustificata quando le espressioni offensive utilizzate, oltre che pertinenti al contenuto del discorso critico, siano intese ad attaccare l'attività politica del soggetto e siano necessarie nell'economia del discorso, allo scopo di favorire il dissenso dell'opinione pubblica rispetto alle scelte e agli indirizzi politici dell'amministratore pubblico<sup>34</sup>.

---

<sup>28</sup> Cassazione penale, sez. V, 04.11.2011, n. 7626. Vedi: O. Forlenza, *L'assenza di frasi gratuitamente offensive fa scattare la scriminante del diritto di critica*, in *Guida al Diritto*, 2001, 37, p. 63.

<sup>29</sup> Cassazione penale, sez. V, 01.12.2010, n. 8824.

<sup>30</sup> Cassazione penale, sez. V, 17.11.2010, sentenza n. 1914.

<sup>31</sup> Cassazione penale, sez. V, 23.06.2010, sentenza n. 37220.

<sup>32</sup> Cassazione penale, sez. V, 09.07.2008, sentenza n. 38747.

<sup>33</sup> Tribunale Arezzo, 30.12.2005, sentenza n. 1056.

<sup>34</sup> Corte appello Caltanissetta, 07.07.2005.



In ogni caso, in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica quando, pur nell'ambito di una competizione politica, la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l'utilizzo di *argumenta ad hominem*, intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni<sup>35</sup>.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "*argumenta ad hominem*"<sup>36</sup>.

\*Docente di Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10, Università degli studi di Enna - Kore

### ***PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 10 MARZO 2018 – ANNO XVIII***

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -  
Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata  
registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562*

ISSN 1974-9562  
9 771574 956204

2018  
www.ambientediritto.it

<sup>35</sup> Cassazione penale, sez. V, 25.09.2001, sentenza n. 38448.

<sup>36</sup> Cassazione penale, sez. V, 28.10.2010, n. 4938.

*La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 classe A - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 [www.ambientediritto.it](http://www.ambientediritto.it)*